

Regolamento per la disciplina del Procedimento per il rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e/o bonifica ambientale con misure di sicurezza dei siti contaminati

PREMESSA

La Provincia, ai sensi della Parte IV del D.Lgs del 03.04.2006 n. 152 artt 239- 253, svolge un ruolo di monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati. In base alla normativa, infatti, l'ente è tenuto a certificare il completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica delle aree inquinate, con ciò svolgendo un controllo complessivo e finale della risistemazione dell'area. Si adotta il presente regolamento al fine di coordinare i vari livelli normativi che si intersecano nella disciplina del procedimento volto alla certificazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di esplicitare in forma chiara e puntuale i criteri ai quali si ispirerà questa Provincia e la procedura adottata. Nella redazione del testo del presente documento sono stati osservati i criteri guida del D.Lgs 152 del 03.04.2006 relativamente alla certificazione di avvenuta bonifica e le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. relativamente allo svolgimento del procedimento amministrativo.

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica, di messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato, ai sensi della Parte IV titolo V del D.Lgs 152 del 03.04.2006 artt. 239 – 253 al quale si rimanda per tutto quanto qui non espressamente richiamato.

Pertanto per “Certificazione di avvenuta Bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa” si intende l'atto con cui dall'autorità competente vengono accertati il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa e la conformità degli stessi al progetto approvato ed alle eventuali varianti rese necessarie.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si richiamano le definizioni individuate nella Parte IV titolo V del D.Lgs 152 del 03.04.2006, in particolare:

- **sito**: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
- **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152 del 03.04.2006 citato. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
- **concentrazioni soglia di rischio (CSR)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte IV del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
- **sito potenzialmente contaminato**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- **sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla

parte IV del D.Lgs 152 del 03.04.2006 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

- **sito non contaminato:** un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
- **sito con attività in esercizio:** un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;
- **sito dismesso:** un sito in cui sono cessate le attività produttive;
- **messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- **messa in sicurezza operativa:** l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
- **messa in sicurezza permanente:** l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere

previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

- **bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- **analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica:** analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del DLgs n. 152/2006.

Art 3

ISTANZA DI CERTIFICAZIONE

1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato o da eventuali modifiche ed integrazioni dello stesso, devono essere prodotte una relazione di fine lavori ed una relazione di collaudo.
2. La relazione di fine lavori, a firma del Direttore dei Lavori, deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell' Allegato 1 del presente Regolamento.
3. Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'intervento sia conforme al progetto definitivo ed alle sue varianti debitamente approvate in termini di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica e il ripristino ambientale, per la messa in sicurezza permanente e per le misure di sicurezza.
4. La relazione di collaudo, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente in materia, deve essere corredata da un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
5. La relazione finale di collaudo deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) una descrizione dei rilievi fatti dal collaudatore, delle verifiche compiute, del numero e della profondità dei campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti;

- b) un raffronto tra i dati risultanti dalle verifiche di collaudo ed i dati contenuti nel progetto di bonifica e nelle eventuali varianti approvate;
- c) una verifica delle modalità di attuazione dell'intervento e della sua rispondenza alle prescrizioni progettuali;
- d) la dichiarazione se il lavoro sia o no collaudabile.

6. Al termine dei lavori ed acquisita la documentazione di cui sopra, il soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento inoltra istanza alla Provincia affinché proceda alla certificazione finale degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale effettuati, secondo quanto previsto nella Parte IV titolo V del D.Lgs 152 del 03.04.2006 artt. 239 – 253.

7. L'istanza di certificazione viene redatta secondo il modello approvato con determinazione dirigenziale, allegato al presente Regolamento con lettera A, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione di fine lavori;
- b) relazione di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- c) certificato di destinazione d'uso dell'area prevista dal vigente strumento urbanistico comunale;
- d) documenti che attestano lo smaltimento dei rifiuti.

8. L'istanza di certificazione deve essere trasmessa, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente (se l'intervento ricade all'interno del sito di interesse nazionale), al Comune, alla Regione e all'A.R.P.A.S. competenti per territorio.

Art. 4

COMPITI ARPAS TERRITORIALMENTE COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs 152 del 03.04.2006, a seguito dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di bonifica l'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale della Sardegna (A.R.P.A.S.) è chiamata a redigere una Relazione Tecnica da inviare alla Provincia.
2. L'Arpas dovrà impegnarsi ad inviare la relazione tecnica entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Provincia.

Art. 5

COMPITI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia può rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica in forza della relazione tecnica dell'Arpas e basandosi sulle risultanze in essa contenute.
2. I termini per la conclusione del procedimento provinciale relativo al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica resteranno sospesi per tutto il tempo necessario all'acquisizione della richiamata relazione tecnica dell'ARPAS territorialmente competente.

Art. 6

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o le singole fasi procedurali, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è affidata al Responsabile del procedimento.

Art. 7

COMPUTO DEI TERMINI

1. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 30 giorni e decorrono dal ricevimento dell'istanza da parte degli uffici della Provincia.
2. I termini rimangono sospesi:
 - a) per il tempo necessario all'acquisizione della relazione tecnica dell'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale della Sardegna (A.R.P.A.S.) di cui all'art. 4 del presente documento;
 - b) per il tempo necessario all'acquisizione dei documenti di cui all'art. 3;
 - c) per il tempo necessario al pagamento dei costi di certificazione ai sensi dell'art. 10;
 - d) in ogni altro caso in cui specifiche norme di legge o regolamento configurino una sospensione del termine.

Art. 8

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il Responsabile del Procedimento verifica d'ufficio la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Qualora rilevi che l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In tal caso, il termine del procedimento rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa o dell'istanza regolarizzata o completata.

Art. 9

ISTRUTTORIA TECNICA

1. Acquisiti i dati di cui alla fase precedente e la documentazione necessaria, il responsabile del procedimento verifica la rispondenza dei lavori eseguiti alle finalità progettuali approvate e predisponde una relazione tecnica di sintesi.
2. La relazione tecnica accerta che:
 - a) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultino conformi al progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale approvato ed alle eventuali varianti rese necessarie e che gli interventi siano completati;
 - b) gli accertamenti di collaudo in corrispondenza dei focolai di contaminazione individuati dalle indagini condotte, non evidenzino nelle matrici ambientali superamenti, per i parametri ricercati, dei limiti di accettabilità previsti dal decreto D.lgs n. 152/2006;
 - c) il contributo di contaminazione da parte degli inquinanti considerati nel sito non provochi il superamento dei limiti sopra indicati.
3. Il responsabile del procedimento può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio, che devono essere dettagliatamente definite nell'ambito della relazione tecnica in termini di parametri analitici da ricercarsi nelle matrici ambientali considerate ed in termini di frequenza di campionamento e misure.

Art. 10

INTERVENTI INTEGRATIVI

1. Qualora gli obiettivi di bonifica non siano stati raggiunti, o per mancata conformità degli interventi al progetto approvato o per insufficienza del progetto medesimo, il responsabile del procedimento può evidenziare i problemi riscontrati e gli eventuali interventi integrativi necessari,

Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e/o bonifica ambientale con misure di sicurezza dei siti contaminati

dandone comunicazione al soggetto interessato, al Ministero dell'Ambiente (se l'intervento ricade all'interno del sito di interesse nazionale), al Comune, alla Regione e all'ARPAS per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. In tal caso, il procedimento si estingue e il termine di cui all'art. 6 comincia nuovamente a decorrere dalla presentazione di un'ulteriore istanza di certificazione.

Art. 11

COSTI DI CERTIFICAZIONE

1. I costi del procedimento volto alla certificazione devono essere sostenuti dai soggetti che hanno causato l'inquinamento o dagli altri soggetti obbligati. Il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato l'istanza, il pagamento dei costi del procedimento di certificazione quantificati secondo quanto stabilito dalla Giunta Provinciale.

2. Il rilascio del certificato è subordinato all'avvenuto pagamento dei costi richiesti.

Art. 12

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento e trasmessa, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente (se l'intervento ricade all'interno del sito di interesse nazionale) al Comune, alla Regione e all'A.R.P.A.S. competenti per territorio.

ALLEGATO 1

RELAZIONE DI FINE LAVORI

La relazione di fine lavori deve essere redatta dal Direttore dei lavori.

Lo scopo della relazione di fine lavori è quello di illustrare l'andamento dei lavori dal punto di vista tecnico.

La relazione deve avere il seguente contenuto minimo:

1. Premessa: ubicazione ed estensione dell'area sottoposta all'intervento di bonifica; indicazioni inerenti l'attivazione della procedura; breve descrizione delle caratteristiche specifiche del sito in termini di fonti della contaminazione, grado ed estensione della contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del sito e dell'ambiente da questo influenzato.

2. Riepilogo degli interventi di bonifica svolti, dei campionamenti e delle analisi effettuate, con indicazione delle eventuali non conformità ed azioni correttive effettuate rispetto a quanto approvato dall'autorità competente.

3. Risultati dei controlli effettuati in corso d'opera e post-operam al fine di verificare la conformità degli interventi al progetto approvato nonché il raggiungimento degli obiettivi di bonifica predeterminati. I controlli devono riguardare tutte le diverse matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento e dovranno comprendere l'effettuazione delle analisi di laboratorio necessarie ai fini sopra indicati. Qualora i contaminanti in oggetto presentino fasi separate (fase liquida, fase vapore, fase disciolta), i controlli devono essere indirizzati alla rilevazione delle suddette fasi. I risultati delle attività di indagine svolte sul sito e in laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e cartografiche in scala adeguata, tra cui devono essere realizzate, come minimo:

- carte dell'ubicazione dei punti di campionamento e di misura con distinzione tipologica;
- carte di distribuzione degli inquinanti, sia in senso areale che verticale;
- carte piezometriche, con evidenziazione dei punti di misura e delle direzioni prevalenti di deflusso (qualora presente un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee).

RELAZIONE DI COLLAUDO

La relazione di collaudo, a firma di un tecnico abilitato competente in materia, deve essere corredata da un certificato di regolare esecuzione e dalla eventuale documentazione inerente i collaudi effettuati. La relazione finale di collaudo deve avere il seguente contenuto minimo:

- una descrizione dei rilievi fatti dal collaudatore, delle verifiche compiute, del numero e della profondità dei campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti;



- un raffronto tra i dati risultanti dalle verifiche di collaudo ed i dati contenuti nel progetto di bonifica e nelle eventuali varianti approvate;
- una verifica delle modalità di attuazione dell'intervento e della sua rispondenza alle prescrizioni progettuali;
- la dichiarazione se il lavoro sia o no collaudabile.

ALLEGATO 2

ONERI DI ISTRUTTORIA

Superficie del sito interessato dalla bonifica	Somma forfettaria in euro
Sino a 500 m ²	150
Da 501 a 1.000 m ²	300
Da 1.001 a 5.000 m ²	600
Da 5.001 a 10.000 m ²	1.200
Oltre 10.000 m ²	3.000
Certificazioni di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs n. 152/2006	0

Il versamento deve essere eseguito nelle modalità sotto riportate:

BENEFICIANTE	Provincia di Carbonia Iglesias
C/C POSTALE	74516568
ABI	07601
CAB	04800
C/C BANCARIO	20150
ABI	01015
CAB	43910
CAUSALE	Costi istruttori per il rilascio del certificato di avvenuta bonifica